

Terminal Piacenza Intermodale Srl Terminal Piacenza

Condizioni Generali di Contratto (CGC)

1. Ambito di applicazione

1.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni servizio effettuato da TPI.

1.2. Nel caso di conflitto fra le disposizioni di un Contratto e le presenti CGC prevarranno le disposizioni del Contratto.

2. Definizioni

Ai fini del presente documento, s'intende per:

Cliente/Clienti: qualsiasi persona giuridica o fisica che fruisca di Servizi da parte di TPI in forza di un Contratto o qualsiasi altro accordo scritto.

Contratto: si intende qualsiasi contratto o accordo scritto inteso a disciplinare la prestazione di Servizi da parte di TPI a favore di Clienti.

Tariffa e/o prezzo: si intendono gli importi applicati per ciascun Servizio offerto da TPI.

Servizio di accesso: quanto necessario per consentire ai Clienti l'accesso e l'utilizzo del terminal TPI.

Servizio di prestazioni: qualsiasi prestazione o altra attività svolta da TPI presso il terminal da essa gestito.

Terminale: area e scalo presso il quale TPI svolge il servizio.

UTI: Unità di Trasporto Intermodale quali casse mobili, semirimorchi, container.

abilitati al trasporto ferroviario e predisposti con sistemi di aggancio per la loro movimentazione a mezzo gru semovente o a portale.

3. Diritto ai servizi

3.1. Il cliente avrà diritto alle prestazioni di Servizio solo laddove abbia stipulato con TPI un Contratto o comunque ne abbia fatto richiesta e tale richiesta è stata accettata per iscritto da TPI.

3.2. TPI avrà quindi la facoltà di negare l'espletamento dei Servizi a favore del Cliente se questo non ha stipulato un Contratto o stretto accordo scritto con TPI.

3.3. Gli obblighi di TPI avranno ad oggetto esclusivamente la prestazione di Servizi espressamente contemplati nel Contratto.

4. Servizi

4.1 I servizi di Prestazioni, così come definiti all'articolo 2, ricomprendono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- tiro di gru per lo scarico o il carico dei treni
- tiro di gru per la messa a terra di UTI consegnate e successivamente ritirate a mezzo camion
- stoccaggio di UTI (non in regime ADR/RID)

- gestione amministrativa dei treni da terminalizzare quali ad esempio emissione delle lettere di vettura ferroviarie, svincolo treni, ecc.
- altri servizi richiesti dal Cliente da concordare con TPI

4.2. Ai fini dell'erogazione dei Servizi, il Cliente sarà tenuto a rispettare le disposizioni del Regolamento di Utilizzo redatte da TPI.

5. Accettazione UTI al terminale

5.1. All'atto dell'accettazione della UTI, il Cliente manleverà TPI da qualunque responsabilità in ordine alla merce ivi contenuta, e per i danni alla stessa eventualmente arrecati durante il trasporto.

5.2. Il Cliente garantisce l'idoneità dello stivaggio, del fissaggio (o dell'ancoraggio) dei carichi all'interno delle UTI e della conformità degli stessi rispetto ai regolamenti ferroviari ed in genere al trasporto combinato (strada/rotaia) e manleverà TPI da qualsiasi responsabilità al riguardo anche laddove quest'ultima accetti la UTI senza sollevare eccezioni.

5.3. Sarà esclusa la responsabilità di TPI per danni, perdite o avarie alle UTI, così come per qualsiasi altra responsabilità laddove le stesse siano in tutto o in parte attribuibili a forza maggiore, da intendersi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quali fenomeni atmosferici, calamità naturali, conflitti bellici, ecc.

6. Riconsegna UTI

6.1. TPI provvederà a consegnare le UTI unicamente al Cliente o all'incaricato del Cliente che ne abbiano diritto e che non siano inadempienti rispetto a qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto.

6.2. All'atto della riconsegna di una UTI, TPI redigerà un protocollo di "check-out" che sarà controfirmato dal Cliente o dall'incaricato del Cliente che ne riceverà una copia. La descrizione della UTI contenuta nel protocollo di "check-out" farà fede delle condizioni della UTI all'atto della riconsegna al Cliente o all'incaricato del Cliente.

7. Movimentazione UTI - carico e scarico dei treni

7.1. Se previsto dal Contratto, e nei limiti e alle condizioni stabilite, dopo l'introduzione al terminal e prima della riconsegna al Cliente, TPI svolgerà attività di carico e scarico delle UTI da e sui carri ferroviari svolgendo le operazioni di movimentazione, ivi inclusi eventuali passaggi a terra, a tal fine necessari.

7.2. Ove richiesto e previsto dal Contratto, TPI provvederà altresì a consegnare al Cliente o all'incaricato del Cliente i documenti necessari per l'inoltro dei treno e/o delle UTI.

7.3. TPI procederà all'addebito dei costi per le movimentazioni come indicato nel listino prezzi in vigore, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

8. UTI con merci pericolose/rifiuti

8.1. In relazione a UTI che trasportino merci pericolose e/o rifiuti, Il cliente garantirà il rispetto delle norme di sicurezza nazionali ed internazionali e che quanto dichiarato in sede di stipula del Contratto, così come in qualsiasi altra documentazione consegnata a TPI sia conforme a verità.

8.2. Nel caso le dichiarazioni o informazioni rese dal Cliente secondo quanto descritto al precedente comma 8.1 dovessero risultare per qualsiasi ragione inesatte o incomplete, TPI avrà diritto a rifiutare la UTI.

8.3. Il Cliente manleverà e terrà indenne TPI e qualsiasi altro Cliente di quest'ultima rispetto a qualsiasi danno, reclamo o pretesa che potesse derivare direttamente o indirettamente dalla non conformità delle UTI contenenti merci pericolose e/o rifiuti e/o di tali merci pericolose e/o rifiuti rispetto alle disposizioni di legge regolamentari, nazionale e internazionali applicabili ai medesimi.

8.4. Non è ammessa la giacenza nel terminal delle UTI contenenti merci pericolose, ma esclusivamente una fermata tecnica atta a garantire il proseguimento del trasporto.

Il Cliente ha pertanto l'obbligo di ritirare con sollecitudine le UTI contenenti merci pericolose arrivate e messe a disposizione del Cliente medesimo nel terminal.

8.5. Il Cliente ha l'obbligo di consegnare UTI contenenti merci pericolose solo il giorno stesso della partenza del treno a cui è destinata.

8.6 TPI, in conformità a degli studi condotti sull'analisi del rischio del trasporto nel sistema ferroviario intermodale italiano, si riserva la facoltà di non accettare determinate tipologie merceologiche, tra cui alcune classificate come pericolose.

La lista di queste tipologie merceologiche, periodicamente aggiornata, è pubblicata e scaricabile sul sito www.hupac.com.

9. Obblighi di TPI nell'esecuzione della prestazione

9.1. TPI si impegna a garantire gli orari di apertura stabiliti. Eventuali limitazioni, anche se circoscritte nel tempo, verranno comunicate tempestivamente al Cliente.

9.2. TPI si impegna, previo accordo scritto tra le Parti, ad attenersi ad eventuali disposizioni del Cliente.

10. Espletamento dei servizi

10.1. Salvo diverso accordo scritto fra le parti, TPI non assume alcun obbligo in relazione ai tempi necessari per l'espletamento dei Servizi.

10.2. Nell'espletamento dei Servizi TPI potrà avvalersi di terzi restando in ogni caso TPI responsabile nei confronti del Cliente.

11. Corrispettivi

11.1. Fermo restando le condizioni tariffarie generiche indicate sul listino prezzi in vigore, i corrispettivi dovuti a TPI per l'espletamento dei Servizi, così come le condizioni di pagamento concesse da TPI, saranno disciplinati dal Contratto.

11.2. I Corrispettivi dovranno essere pagati alla presentazione della fattura da parte di TPI, salvo diverso accordo tra le Parti.

11.3. Il mancato rispetto dei termini di pagamento accordati per una o più prestazioni comporta l'applicazione degli interessi di mora.

11.4. Laddove TPI lo richieda, il Cliente si impegna a dare garanzia dei propri pagamenti rilasciando adeguata fideiussione, le cui entità e modalità saranno definite all'atto della stipula del Contratto.

11.5. In caso di inadempienza degli obblighi di pagamento da parte del Cliente TPI si riserverà il diritto di sospendere il Servizio Terminalistico nei confronti del Cliente.

11.6. Le tariffe generiche indicate sul listino prezzi in vigore sono a disposizione presso il Capo Terminal di TPI.

12. Danni

12.1. Ai fini della determinazione della eventuale responsabilità di TPI non troveranno applicazione presunzioni di legge o di qualsiasi altra natura sicché la responsabilità di TPI per tali danni o perdite potrà essere ritenuta soltanto laddove i Clienti abbiano fornito la prova dell'inadempimento da parte di TPI agli obblighi di cui al Contratto e alle presenti CGC e della imputabilità dei danni e delle perdite a detto inadempimento.

12.2. Sarà in ogni caso esclusa la responsabilità di TPI per danni, perdite o avarie alle UTI, così come per qualsiasi altra responsabilità, laddove le stesse siano in tutto o in parte attribuibili a forza maggiore

per tale intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo fenomeni atmosferici, calamità naturali, conflitti bellici, ecc.

12.3. In ogni caso la responsabilità di TPI è limitata a 8,33 DSP per ogni chilogrammo di peso lordo di merce perduta o danneggiata.

13. Risoluzione del contratto

13.1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile in tema di risoluzione, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile nel caso di mancato pagamento di anche una sola fattura emessa da TPI.

14. Confidenzialità

14.1. Tutto ciò che concerne i contratti con clienti, la documentazione, le disposizioni concordate, le tariffe, il know-how, i piani, i procedimenti, i dati e le informazioni sulle spedizioni, sugli impianti o le attrezzature è strettamente confidenziale e non può essere trasmesso o comunicato a terzi, anche dopo la cessazione delle presenti CGC, senza il consenso scritto del Cliente e di TPI.

15. Legge applicabile - Foro competente

15.1. Il Contratto e le presenti CGC devono essere interpretate in forza della legge italiana ed ogni controversia direttamente od indirettamente connessa con l'esecuzione e/o l'interpretazione degli stessi sarà competente in via esclusiva il competente Foro di Piacenza.